



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA del 13/11/2020

L'anno 2020 il giorno 13 del mese di Novembre alle ore 16,00, sono presenti presso la sede di IRSSAT YOUNG sita in Via del Fornaio n. 7, si è riunita in via straordinaria e regolarmente convocata, l'Assemblea dei soci di IRSSAT YOUNG per discutere in merito ai seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) Approvazione graduatoria definitiva Bando Fermenti;
- 2) Modifiche statutarie per registrazione associazione all' Anagrafe Unica delle ONLUS;
- 3) Varie ed eventuali.

Sono presenti tutti e tre soci:

- MANUELA CANNISTRACI, nata a CATANIA (CT) il 27/12/1984, residente a BIANCAVILLA (CT) in Via Giacomo Matteotti n. 20 CAP 95033, codice fiscale CNNMNL84T67C351Z;
- SILVANA PETRALIA, nata a BIANCAVILLA (CT) il 25/09/1993, residente a ADRANO (CT) in Via ALEARDI n. 31 CAP 95031, codice fiscale PTRSVN93P65A841K;
- ROBERTA RAGUSA, nata a PALERMO (PA) il 2/12/1989, residente a ADRANO (CT) in Via REGINA MARGHERITA n. 93 CAP 95031, codice fiscale RGSRR89T42G273Q.

La Presidente, ringraziando i presenti e passando direttamente al punto 1) dell'ordine del giorno, dà lettura della Graduatoria definitiva del Bando Fermenti approvata con Decreto n.622/2020 del Dipartimento delle politiche giovanili, pubblicata online in data 27/10/2020, nella quale il progetto "il Giardino di Re Mida" presentato dall'associazione, risulta ammesso a finanziamento. Il Decreto inoltre esplicita che occorrerà siglare entro 60 giorni apposita convenzione di finanziamento fra il Dipartimento e il soggetto finanziato, previa presentazione di dichiarazione ai sensi del DPR 445/200 di sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando.

Per quanto riguarda il punto 2 dell'o.d.g. (Modifiche statutarie) la Presidente dà lettura del nuovo statuto contenente le modifiche indicate dall'Agenzia delle Entrate di Palermo nelle motivazioni del diniego d'iscrizione n. 0044454 del 09.07.2020. Pertanto, al fine di perfezionare la registrazione dell'associazione all' Anagrafe Unica delle ONLUS e mantenere i requisiti di ammissibilità richiesti dal suddetto bando, così come indicato all'art.1 del nuovo statuto, l'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di ONLUS e ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si stabilisce fin da ora che l'associazione intende iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore come ente del terzo settore, applicando quanto previsto nel suddetto D. Lgs 117/2017 a decorrere dal termine previsto dall'art.104 comma 2 e che alla stessa data cesserà l'efficacia delle clausole statutarie incompatibili con la nuova disciplina degli ETS e l'associazione assumerà la nuova denominazione "IRSSAT YOUNG ETS".

L'Assemblea approva le modifiche proposte ad unanimità.

Non essendoci altri punti all'ordine del giorno e non avendo nessun altro preso la parola la Presidente dichiara chiusa l'assemblea.

Letto, confermato e sottoscritto
Biancavilla 13/11/2020

La Presidente

Manuela Cannistraci

REG.TOALNR 4433 SERIE 3
IL 18 NOV 2020 RISCOSSI E

Cilietta Airo



(*) Firma su delega del direttore provinciale (Domenico Lodolito)
Associazione IRSSAT YOUNG - Via del Fornaio n. 7 - 95033 Biancavilla CT
c.f. 93233610877 095.2133216 - irssat@irssat.it



STATUTO

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita l'Associazione denominata "IRSSAT YOUNG – ONLUS", ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460.

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Attività Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.

Ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") si stabilisce fin da ora che l'associazione intende iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore come ente del terzo settore, applicando quanto previsto nel suddetto D. Lgs 117/2017 a decorrere dal termine previsto all'art.104 comma 2 e che alla stessa data cesserà l'efficacia delle clausole statutarie incompatibili con la nuova disciplina degli ETS e l'associazione assumerà la nuova denominazione "IRSSAT YOUNG ETS".

"IRSSAT YOUNG – ONLUS", da ora in avanti denominata "associazione", ha sede legale nel Comune di Biancavilla in Via Del Fornaio n. 7 e ha durata illimitata.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione si configura come sezione giovanile dell'IRSSAT ETS (ente del terzo settore con personalità giuridica), ovvero un'associazione costituita prevalentemente da giovani al di sotto dei 35 anni.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue, su tutto il Territorio nazionale, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale: educazione ambientale, tutela e valorizzazione dell'ambiente e dei beni culturali, promozione dello sviluppo sostenibile e dell'economia circolare, inclusione sociale e sostegno ai giovani, ai soggetti disabili e svantaggiati.

L'associazione ha altresì lo scopo di promuovere la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi modelli di sviluppo urbano per l'innovazione del tessuto sociale ed economico del territorio, con particolare riguardo allo sviluppo e alla conoscenza delle questioni ambientali, e relative alle misure da intraprendere per mitigare e ridurre gli effetti dei cambiamenti climatici.

L'Associazione, nell'ambito delle sue attività di interesse generale, potrà, altresì, promuovere, effettuare e organizzare attività di formazione professionale, attività culturali, editoriali e attività di divulgazione artistica, letteraria e tecnologica e scientifica. Potrà altresì assumere la titolarità di brevetti e marchi.

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ed in particolare è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) del D.Lgs. 460/97, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, a norma e nei limiti sanciti dall'art. 6 del Codice del terzo settore a decorrere dal termine previsto all'art.104 comma 2 del D. Lgs 117/2017.

A decorrere dallo stesso termine, l'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non

ve RL S

corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per il raggiungimento dei suddetti fini, l'Associazione può richiedere finanziamenti e/o contributi Pubblici e/o privati, può promuovere collaborazioni con Università, Società, Editori, Centri di studio e ricerche ed altre Società e/o enti pubblici e/o privati che abbiano attitudini e finalità con l'oggetto sociale.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato e la loro partecipazione è a tempo indeterminato salvo recesso o perdita della qualifica di socio così come previsto all'art.5.

Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;



ve-ll z

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione o Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.



Handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione (quest'ultima decorse almeno le 24 ore successive) e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 8 (Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione o Consiglio direttivo, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;



pe R 22

- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione dell'associazione è il Consiglio Direttivo che è formato da un numero di componenti dispari tra tre e sette elementi, nominati dall'Assemblea per la durata di cinque anni e rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste dal comma 6 dell'art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione

- nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, deve essere nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 30 del Codice del terzo settore.

pe RR 28

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1 dell'art. 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'articolo 31 del Codice del terzo settore, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio iniziale dell'associazione è determinato in euro quattrocentocinquanta (450,00) ed è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Esso potrà essere incrementato da successivi proventi, donazioni, e altre forme di contributo o entrate comunque denominate.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 del Codice del Terzo Settore.

ART. 14 (Bilancio di esercizio)

L'associazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Codice del Terzo Settore, deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Handwritten signature and initials in blue ink.

ART. 15 (Bilancio sociale e informativa sociale)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a centomila euro annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a un milione di euro annui, associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 16 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo; il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta ai rispettivi organi.

ART. 17 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.



pe PL JF

ART. 19 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta per legge.

A decorrere dal termine previsto all'art.104 comma 2 del D. Lgs 117/2017, in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore che operino nel settore della ricerca di particolare interesse sociale.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 460/97, dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Renata Cantarelli

Roberta Ruyra

Stefano Pella